

Comune di Jelsi

Provincia di Campobasso

Piazza Umberto I, 42 – C.A.P. 86015 – Tel. (0874) 710134 – Fax (0874) 710539 – P. I.V.A. 00172780702 – C.C.P. 12975868

e-mail: info@comune.jelsi.cb.it

sindaco@comune.jelsi.cb.it

Prot. n. 1657

Ord. n. 11/2023

IL SINDACO

VISTO gli artt. 29,30,31 e 32 del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;

VISTA la legge n.142 dell'8.6.1990;

CONSIDERATO che negli ultimi anni sono state bitumate, ricunettate e decespugliate le strade comunali ed interpoderali;

RAVVISTATA l'urgente necessità di tutelare l'integrità e l'efficienza delle strade comunali, interpoderali e vicinali ad uso pubblico, onde assicurare l'agibilità e la sicurezza della circolazione;

ORDINA

I proprietari o gli affittuari dei terreni confinanti con le strade pubbliche sono obbligati:

- 1) ad effettuare la manutenzione ordinaria dei tombini e delle cunette che consenta la raccolta ed il regolare deflusso delle acque meteoriche nonché a mantenere a distanza non inferiore a mt. 1,00 dal confine la crescita della vegetazione spontanea e non;
- 2) a mantenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada;
- 3) a non impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico,
- 4) a non impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- 5) a non apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- 6) a non scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali e cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- 7) a non impiantare, lateralmente alla strada, fuori dal centro abitato, alberi, siepi vive a distanza dal confine stradale inferiore a mt.6 ,00 per gli alberi, inferiore a mt. 3,00 per le siepi di altezza superiore a mt. 1,00;
- 8) a provvedere al taglio dei rami degli alberi che si protendono oltre il confine stradale;
- 9) a provvedere alla manutenzione delle cunette delle strade adiacenti i terreni al fine di favorire il libero scolo delle acque;
- 10) a non creare manufatti, opere e depositi, anche temporanei sulle strade senza la preventiva autorizzazione comunale.


Qualora i proprietari o gli affittuari dei terreni non provvedano al rispetto di quanto sopra, sarà emessa a loro carico ingiunzione per l'esecuzione delle opere necessarie per il ripristino.

Le violazioni di cui alla presente ordinanza comportano le seguenti sanzioni amministrative:

- una somma che va da € 173,00 ad € 694,00 così come previsto dall'art. 29 del Codice della Strada;
- una somma che va da € 430,00 ad € 1.731,00 così come previsto dall'art. 30 del Codice della Strada;
- una somma che va da € 159,00 ad € 641,00 così come previsto dall'art. 31 del Codice della Strada;
- una somma che va da € 173,00 ad € 694,00 così come previsto dall'art. 32 del Codice della Strada;

Gli Ufficiali, gli Agenti della forza pubblica e della Polizia locale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 22.05.2023



IL SINDACO
Dr. Egidio Mauri